



REGOLAMENTO PER I LAVORI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile del 21 luglio 2003, n. 6

Articolo 1

Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 24, comma 6., della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e degli articoli 88, 142 e seguenti del regolamento d'attuazione della stessa legge, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia.

Articolo 2

Tipologie di prestazioni e limiti di spesa

I lavori eseguibili in economia sono i seguenti:

- a. manutenzione e riparazione di opere, immobili e impianti, con i relativi accessori e pertinenze, quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i lavori con le forme e le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- b. lavori di riparazione urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi naturali o straordinari nei limiti di quanto è strettamente necessario a ripristinare la situazione preesistente e ad eliminare le situazioni di pericolo;
- c. lavori di conservazione, manutenzione, riparazione di immobili, impianti ed attrezzature, ripristino di sentieri e percorsi escursionistici esistenti nel parco e finalizzati alla fruizione turistica e ricreativa dell'area protetta;
- d. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- e. lavori che non possono essere differiti dopo che siano state adottate infruttuosamente le procedure di gara;
- f. lavori necessari per la compilazione di progetti;
- g. lavori necessari per il completamento di opere eseguite parzialmente da un appaltatore inadempiente per i quali si rende necessario procedere in danno dello stesso appaltatore a seguito di rescissione o esecuzione d'ufficio, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- h. esecuzione di sondaggi ed analisi di laboratorio per indagini geognostiche.

Per le spese di cui alle lettere a), b), c), e) e g) del comma 1, il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a € 50.000,00, IVA esclusa; per quelli di cui alle restanti lettere nei casi in cui non sia superiore a € 20.000,00, IVA esclusa.

L'ordinatore che abbia disposto in violazione di quanto sopra risponde personalmente delle obbligazioni assunte.

Articolo 3

Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori in economia allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Forme della procedura

L'esecuzione in economia dei lavori inclusi al precedente articolo 2, può avvenire:

- a. in amministrazione diretta;
- b. a cottimo fiduciario.

Articolo 5

Amministrazione diretta

Sono in amministrazione diretta i servizi o le forniture di cui all'art. 2 per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti a cura del responsabile del settore mediante personale consortile o eventualmente assunto appositamente. Allo scopo sono impiegati materiali, mezzi e quanto altro occorra in proprietà dell'Ente o in uso.

Articolo 6

Cottimo fiduciario

Sono eseguiti a cottimo fiduciario l'acquisto di beni e l'esecuzione di servizi di cui all'articolo 2 per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persona o impresa con procedura negoziata con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8.

Articolo 7

Svolgimento della procedura

I preventivi per l'esecuzione dei lavori da effettuarsi in economia devono essere richiesti, con lettera d'invito contenente l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità d'esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, ad almeno cinque soggetti o imprese ritenuti idonei a eccezione dei casi in cui la specialità dei lavori, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, non renda necessario il ricorso a un soggetto o impresa predeterminati, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00, con esclusione dell'IVA.

Il limite di importo di € 20.000,00 previsto al comma 1 è elevato a € 50.000,00, con esclusione dell'IVA, per i lavori di somma urgenza.

Articolo 8

Scelta del contraente e mezzi di tutela

Il responsabile del settore procede all'esame dei preventivi e provvede alla scelta del contraente, in base all'offerta più vantaggiosa e in relazione ai parametri previsti nella lettera d'invito.

Il responsabile del settore, al fine della valutazione della congruità dei prezzi offerti, si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato o di quelli approvati dall'amministrazione.

Il responsabile del settore provvede a sottoscrivere il contratto, per lavori superiori a € 10.000,00, IVA esclusa, o la lettera d'ordinazione contenente le condizioni previste nella lettera d'invito.

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il responsabile del settore provvede alla risoluzione contrattuale e alla richiesta di risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Articolo 9

Verifica delle prestazioni

I lavori eseguiti in economia sono soggetti ad attestazione di regolarità dell'esecuzione.

L'attestazione di regolarità dell'esecuzione deve essere resa entro venti giorni dalla conclusione.

Articolo 10
Modalità di pagamento

I pagamenti sono disposti non oltre trenta giorni dalla data di presentazione delle fatture, redatte secondo la normativa vigente.

Articolo 11
Abrogazione di norme – entrata in vigore

Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti consortili vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione assembleare di approvazione dello stesso.